



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 22/12/2020

### FATTO

Con ricorso del 13 agosto 2020, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto il 29.04.2015 ed estinto anticipatamente senza ricevere la quota non goduta dei costi maturati a seguito dell'anticipata estinzione.

Pertanto, esperito infruttuosamente il reclamo, proponeva ricorso chiedendo la restituzione della quota non goduta degli oneri per un totale di complessivi € 876,39, oltre interessi legali da calcolarsi dall'estinzione e spese di assistenza tecnica nella misura di € 500,00.

L'intermediario nelle proprie controdeduzioni, sosteneva che le condizioni contrattuali fossero state puntualmente rappresentate nei contratti, debitamente sottoscritte dal cliente, il quale, apponendo la propria firma in calce, era perfettamente a conoscenza dell'importo richiesto, dei costi finanziari, della loro natura e delle condizioni contrattuali applicati ai finanziamenti; che i costi di cui si chiedeva la restituzione (commissioni accessorie e spese fisse) avessero natura *up front*; infine chiedeva di rigettare la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva, stante il carattere stragiudiziale della controversia. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

La questione concerne la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di due prestiti contro cessione del quinto dello stipendio.

Oggetto della controversia, in particolare, è il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti il 29.04.2015, da rimborsarsi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente con decorrenza dal 30/12/2019, dopo il pagamento di 55 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dalla parte ricorrente con particolare riferimento al conteggio estintivo, non contestato dall'intermediario. Il regolamento contrattuale prevede, nell'ipotesi di estinzione anticipata, la non rimborsabilità degli oneri applicati.

Dalla documentazione in atti emerge come al contratto di finanziamento siano state applicate commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, dalla cui descrizione contrattuale si evince come esse abbiano natura *up front*. Esse, in particolare, sono state riferite dall'intermediario a costi inerenti attività propedeutiche al perfezionamento del contratto. L'intermediario ha, inoltre, allegato l'intervento di un intermediario del credito (agente in attività finanziaria).

Ciò detto, la materia, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso dei soli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del



contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tutto ciò premesso, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, ritiene di dover determinare la retrocessione delle predette commissioni e spese, per via dell'estinzione anticipata, secondo il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19.

Ottiene, pertanto, i seguenti risultati:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 5.743,48	Tasso di interesse annuale	10,96%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	79,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,17%
Data di inizio del prestito	29/04/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,14%

  

rate pagate	55	rate residue	65	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni accessorie				568,80	Upfront	34,14%	194,21		194,21
Spese fisse contrattuali				550,00	Upfront	34,14%	187,79		187,79
				<b>Totale</b>					<b>382,00</b>

La somma risultante dalla tabella è inferiore a quella richiesta dalla parte ricorrente, pari ad € 876,39, per avere parte ricorrente applicato a tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*, calcolate, invece, secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi.

Il Collegio rappresenta, inoltre, che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Il Collegio, in linea con il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13). Non ritiene, invece, di accogliere la domanda relativa alle spese di assistenza difensiva, poiché le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

Il Collegio, in definitiva, rileva come residui da rimborsare al ricorrente l’importo totale di euro 382,00 oltre interessi dal reclamo al saldo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 382,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA